



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTE: le istanze assunte a protocollo n.20532 e n.21808, rispettivamente in data 07 e 19/07/2022, con le quali la Società M.E.S.S. S.r.l. con sede a Bastia di Rovolon (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti il pontile prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del Lido di Venezia (VE), per due spettacoli pirotecnici che si svolgeranno il giorno 29 luglio e 10 agosto 2022;

VISTE: le proprie ordinanze e n.36/2022, in data 09/05/2022 - Ordinanza di sicurezza balneare, e n.51/2019, in data 28/05/2019 – Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione;

VISTA: la circolare n.599/C.25055XV.A.MASS, in data 11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*", e la circolare integrativa n.557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1), in data 20 maggio 2014, pubblicata sulla G.U. n.131 serie generale del 9 giugno 2014;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica nel tratto di mare antistante la concessione dell'Hotel Excelsior interessato dai fuochi pirotecnici, fatta salva ogni altra autorizzazione che debba comunque essere concessa dalle Autorità competenti;

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nei giorni **29 luglio** e **10 agosto 2022**, dalle ore 22:00 alle ore 24:00, sul pontile prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del **Lido di Venezia**, avrà lungo uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla Società M.E.S.S. S.r.l..

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità del punto di sparo)

Per l'intera durata della manifestazione di cui al "rende noto", nella zona di mare avente forma circolare e centro nel "punto di sparo" di coordinate (WGS84) Lat. 45° 24' 9,76" N –

Long. 012° 22' 8,19" E e raggio pari a metri 500 (cinquecento), meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono vietati: la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca da parte di qualsiasi unità navale.

Lungo tutto il pennello e fino al "punto di sparo" sopra descritto, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, con esclusione del personale della Società M.E.S.S..

Articolo 2

(Prescrizioni per la ditta istante)

la Società M.E.S.S. S.r.l. dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta rilasciati da altri/e Enti/Autorità competenti;
- il lancio degli artifici pirotecnici dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla competente Autorità di P.S.;
- lo spettacolo pirotecnico dovrà svolgersi esclusivamente nella zona di cui al "rende noto" e dovrà essere sospeso in caso di condizioni meteo-marine avverse;
- al termine dello spettacolo pirotecnico l'area interessata dovrà essere bonificata, comunicando l'esito di tale bonifica per iscritto alla Capitaneria di porto;
- dell'inizio e del termine dello spettacolo pirotecnico dovrà essere data comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel 041 2405745).

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) **Piero PIZZARI**
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

COMUNE DI VENEZIA
PROVINCIA DI VENEZIA

PLANIMETRIA: Hotel Excelsior Venezia

Punto di sparo

